

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**  
**(Sezioni Unite)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati..., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto di ammonimento -OMISSIS- del 24.7.2019 emesso dal Questore della Provincia di Bari ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 11 del 2009;

- del correlato "Processo verbale di ammonimento" notificato il 24.7.2019;

- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi tutti gli atti del procedimento amministrativo a monte espletato, tra cui ove occorra la comunicazione di avvio del procedimento del 19.6.2019 e tutti i verbali istruttori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo**

L'istante premette di aver avuto una relazione sentimentale con una signora residente nella provincia di Bari dall'autunno 2014 alla primavera del 2018. Quest'ultima in data 12.6.2019, adducendo l'esistenza di atti persecutori nei propri confronti, ha chiesto l'ammonimento al Questore nei riguardi del ricorrente.

Con nota del 19.6.2019 la Questura di Bari comunicava all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'istanza di ammonimento, invitando lo stesso a presentare eventuali memorie scritte o documenti.

In data 3.7.2019 l'istante ha depositato la propria memoria nella quale contestava gli addebiti mossi dalla controinteressata, chiedendo l'archiviazione del procedimento previa audizione.

In data 18.7.2019 nel corso dell'audizione richiesta il ricorrente ha rappresentato l'inesistenza di problemi in atto con la esponente, evidenziando l'intenzione di "...mantenere rapporti improntati sul piano del reciproco rispetto e serenità...".

In data 24.7.2019, a conclusione del procedimento, il Questore ha emesso il decreto di ammonimento -OMISSIS-, avendo ravvisato la sussistenza di atti persecutori e ha ammonito il ricorrente "a tenere un comportamento conforme alla Legge desistendo da ogni atteggiamento persecutorio".

Dopo aver avuto accesso agli atti del procedimento, l'istante ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e/o erronea applicazione artt. 7 e 8 D.L. n. 11 del 2009. Violazione e/o erronea applicazione artt. 7-10 L. n. 241 del 1990. Violazione e/o erronea applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Violazione e/o erronea applicazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Sebbene l'ammonimento di cui all'art. 8 D.L. n. 11 del 2009 abbia funzione preventiva e possa essere emesso anche sulla base di elementi indiziari, lo stesso dovrebbe fondarsi su di un quadro istruttorio dal quale, con sufficiente grado di attendibilità, emerga un comportamento persecutorio a carico dell'autore che abbia concretamente ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Gli atti persecutori, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., oltre a rivestire natura "persecutoria", dovrebbero essere connotati dal carattere della reiteratezza ed essere idonei ad arrecare uno stato di ansia, un timore per la propria incolumità e l'alterazione delle proprie abitudini di vita. Inoltre in base all'art. 8, comma 2, D.L. n. 11 del 2009 citato l'autorità di PS dovrebbe avere certezza, seppure quantomeno sul piano indiziario, dell'attribuibilità al destinatario della misura delle condotte.

Il decreto di ammonimento sarebbe stato adottato sulla base delle dichiarazioni rese sia dai testi escussi che dalla esponente nel corso del procedimento istruttorio, senza che l'istante sia stato messo in condizione di contraddire, presentare memorie e difendersi rispetto al contenuto delle sommarie informazioni assunte e dei documenti prodotti nel procedimento (schermate messaggi telefono), con violazione delle garanzie partecipative stabilite dalla L. n. 241/1990 (artt. 7-10), del principio del contraddittorio e di quello della difesa.

Il Questore fonda l'ammonimento adottato sull'erroneo presupposto secondo cui:

*"l'attività info-investigativa condotta (tra cui: l'esame dei testi, l'audizione integrativa fornita dall'esponente, il testo dei messaggi inviati sull'utenza della... rappresentato nell'istanza) ha permesso di considerare che... appare del tutto oggettiva, sia in fatto che in diritto, l'esistenza di comportamenti molesti, vessatori e condizionanti la sfera di libertà personale della sig.ra..., posti in essere da..., consistenti:*

*- nel porre in essere telefonate (almeno fin tanto che non venisse bloccata la relativa utenza mobile della (esponente n.d.r.) e continui pedinamenti e/o appostamenti sotto l'abitazione e nei luoghi frequentati dalla stessa, come confermano i testimoni indicati dalla esponente ed escussi dai Carabinieri di Bitetto;*

*- nel minacciare direttamente la esponente, promettendole il "male futuro" di "(..) farla soffrire tanto", ovvero promettendole che "questa storia si concluderà malamente".*

Il Questore, quindi, avrebbe dato rilievo: alle telefonate anonime ricevute dalla controinteressata; ai continui pedinamenti e/o appostamenti; alle minacce riferite.

Circa le telefonate anonime asseritamente ricevute, esse non avrebbero trovato riscontro alcuno nell'attività istruttoria condotta.

L'attribuzione in capo al ricorrente delle telefonate anonime sarebbe priva di riscontri probatori.

L'utenza telefonica sarebbe agevolmente ricavabile sul web essendo pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Bari, di cui fa parte il Policlinico, nella Rubrica del personale contenente tutti i contatti di ciascuno degli impiegati.

Pertanto, l'utenza telefonica lavorativa in questione sarebbe pubblica e accessibile a chiunque.

L'istante ha contestato e smentito l'esecuzione di telefonate anonime e silenziose all'utenza dell'ufficio della esponente e ha chiesto invano al Questore di disporre l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi alla propria utenza.

Ciò sarebbe confermato dal riferimento alle sull'utenza mobile, mentre le telefonate anonime - secondo la medesima esponente- sarebbero avvenute sull'utenza fissa del proprio ufficio, il cui numero viene riportato nella richiesta di ammonimento.

Quanto ai "continui pedinamenti e/o appostamenti sotto l'abitazione e nei luoghi frequentati dalla stessa", confermati dai testimoni indicati dalla esponente, escussi dai Carabinieri (due "dirimpettai" e il figlio della controinteressata) dal verbale di sommarie informazioni del 20.6.2019, risulta che la persona escussa ha riferito di aver "intravisto a fine maggio di pomeriggio l'ex convivente" della esponente transitare a bordo di un motoveicolo "senza neanche fermarsi dinanzi all'abitazione della..."; per cui non vi sarebbe alcuna certezza che si trattasse del ricorrente, né questo si sarebbe fermato in prossimità dell'abitazione dell'esponente.

Ciò consentirebbe di escludere che quell'unico transito registrato dal teste nel mese di maggio possa configurare attività di "pedinamento e/o appostamento" secondo il significato proprio di tali termini.

In quanto anche a voler ritenere che il ricorrente fosse transitato a piedi davanti all'abitazione della controinteressata, ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere tale circostanza quale atto persecutorio sub specie di pedinamenti e/o appostamenti, mancando il carattere "continuato" e/o "reiterato" della condotta.

In data 21.6.2019, il figlio della controinteressata, rispondendo alla domanda sui pedinamenti e/o appostamenti, ha riferito di aver trovato "una notte, alla fine di gennaio 2019" il ricorrente nella macchina parcheggiata in una strada del comune, con la testa appoggiata al poggiatesta, apparentemente in stato di alterazione.

Invece il ricorrente dal 23.1.2019 fino al 30.1.2019 sarebbe stato ricoverato presso l'U.O. di chirurgia vascolare del Policlinico perché sottoposto, in data 25.1.2019, ad un intervento chirurgico, mentre nei giorni precedenti aveva eseguito in fase di preospedalizzazione diversi esami strumentali e di laboratorio e nei giorni successivi si sarebbe trovato in stato in convalescenza.

Quanto alle "minacce" riferite nell'esposto dalla controinteressata in cui si sarebbe prospettato "il male futuro" di "(..) farla soffrire tanto", e che "questa storia si concluderà malamente", nessuno dei testimoni avrebbe dichiarato di aver assistito ad esse. Esse in ogni caso sarebbero state pronunciate nel corso dei tre anni di relazione (dal novembre 2014 al marzo 2018) ed una dopo l'interruzione della relazione. Si tratterebbe quindi di episodi risalenti nel tempo e riconducibili ad una normale dialettica all'interno di una relazione sentimentale in crisi.

Quanto alla promessa di "farla soffrire tanto", mancherebbe una volontà persecutoria come sarebbe possibile ricavare dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione, di cui non si sarebbe tenuto conto.

Lo scambio dei messaggi sms prodotto nel procedimento darebbe conto di una dialettica propria delle relazioni sentimentali che non trasmoderebbe in minacce, violenze, rancore, astio, al contrario, essi sarebbero costante manifestazione di un atteggiamento e di sentimenti amorosi e della disponibilità del ricorrente alle continue richieste di aiuto, prevalentemente di natura economica, da parte della esponente.

La maggior parte dei messaggi riportati nelle schede depositate dalla controinteressata nel procedimento sarebbero del 2017 scambiati in costanza del rapporto sentimentale e in alcuni momenti di crisi dello stesso (terminato definitivamente nel marzo 2018).

Il carattere risalente dei messaggi renderebbe irragionevole il provvedimento adottato nel quale si attribuisce "rancore e astio" da parte del ricorrente in relazione ad uno scambio di messaggi non attuale, né recente, erroneamente ritenuti minacciosi.

Ciò troverebbe conferma nei messaggi scambiati tra le parti nell'autunno del 2018, che denoterebbero un dialogo sereno, non offensivo, colloquiale, privo di rancore ed astio e che certo non dimostrano "ansia o timori" da parte della esponente.

Sui pedinamenti dell'aprile 2018 (a distanza di 14 mesi dalla presentazione della richiesta di ammonimento), primavera 2018 (dopo un anno dall'istanza) all'Ipercoop e nel mese di marzo-aprile 2019 a Bari, sarebbero privi di riscontro testimoniale e/o documentale nel corso del procedimento.

Nell'incontro presso il supermercato I. di via P. è la stessa esponente ad affermare che il ricorrente mi propose di portarmi la spesa in macchina": scambiando un atto di gentilezza con un atto persecutorio.

Quanto all'incontro nel parcheggio adiacente al Policlinico, esso non sarebbe idoneo a configurare una "reiterata" condotta persecutoria;

2) illegittimità manifesta del provvedimento impugnato, per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa, nonché delle norme in tema di partecipazione (artt. 7-10 L. n. 241 del 1990), nella parte in cui si conferisce rilievo anche a circostanze introdotte nel corso del procedimento e rispetto alle quali non si è data la possibilità all'interessato di contraddire e difendersi.

Dagli episodi e dalla istruttoria non sarebbe riscontrabile alcun atto aggressivo, violento o vessatorio, tantomeno attuale, concreto e reiterato, né essi sarebbero suscettibili di provocare uno stato di ansia, di timore per la propria incolumità o alterazione delle abitudini di vita, di cui comunque non vi è riscontro nel procedimento amministrativo espletato, ciò che pure rende illegittimi per tutti i vizi in rubrica i provvedimenti impugnati.

La questura di Bari si è costituita in giudizio senza depositare difese.

La controinteressata non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 20 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### **Motivi della decisione**

1. La controversia in esame ha ad oggetto il decreto del Questore della Provincia di Bari -OMISSIS- del 24.7.2019, con il quale il ricorrente è stato veniva ammonito ai sensi dell'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38) "a tenere un comportamento conforme alla Legge, desistendo da ogni atteggiamento persecutorio e vessatorio sorta, espresso sia sotto forma di minaccia morale che di mera molestia, capaci, in ogni caso, di cagionare un consequenziale e grave disagio psico-fisico, avendo ragionevolmente già indotto la sig.ra... in un credibile, protratto stato di ansia e di paura nel tempo".

2. La misura preventiva trova fondamento nelle risultanze dell'attività istruttoria condotta dalla Questura precedente a seguito dell'istanza presentata dalla esponente in data 12.6.2019, con la quale la stessa segnalava l'atteggiamento persecutorio posto in essere nei suoi confronti dal ricorrente, consistente in "condotte reiteratamente intrusive, offensive e fortemente destabilizzanti dell'equilibrio psico-fisico...", consistite, tra l'altro e più spiccatamente:

- nell'aver posto in essere un'intensa attività di pedinamento/stazionamento sotto l'abitazione e nei luoghi abitualmente frequentati dalla signora...;

- nell'aver posto in essere, mediante l'invio di sms e con telefonate anonime, condotte moleste e direttamente minacciose nei confronti della..., in cui si intimidisce la stessa con frasi tipo: "(...) ti farò soffrire tanto (..)"; "questa storia si concluderà malamente".

3. Con il primo motivo il ricorrente contesta le ragioni poste a fondamento dell'ammonimento, soffermandosi sui diversi profili istruttori indicati nel provvedimento.

La tesi tuttavia non merita adesione.

3.1. L'istituto dell'ammonimento previsto dall'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 è una misura di prevenzione con finalità dissuasive finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali; essa assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, mirando ad impedire che gli atti persecutori e/o violenti siano ripetuti e

possano condurre ad esiti irreparabili (cfr. TAR per la lombardia, Brescia, sez. I, 2 agosto 2021, n. 720).

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'adozione del provvedimento non è necessario acquisire la prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612 bis c.p., risultando sufficiente -nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'amministrazione- la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori.

Per tale ragione, il Questore deve valutare la fondatezza dell'istanza, formando il ragionevole convincimento sulla plausibilità e attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice.

In tal senso è stato, infatti, più volte affermato che *"Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8, D.L. n. 11 del 2009 si muove su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato"* (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. I, 7 luglio 2020, n. 7840).

3.2. Circa la consistenza degli elementi indiziari che possono sorreggere l'emanazione della misura, la giurisprudenza ha inoltre precisato che se è pur vero che all'ammonimento orale deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758), nondimeno per non trasmodare in una logica di mero sospetto unicamente sorretta dalle affermazioni del denunciante è necessario che, attraverso l'istruttoria, poi trasfusa nella motivazione, l'Autorità di polizia dia quantomeno conto dell'esistenza di plurimi elementi che convergano nel consentire la qualificazione della condotta dell'ammonito come minacciosa, vessatoria o solo petulante e comunque idonea a ingenerare oggettivamente la sensazione di timore postulata dal soggetto che se ne afferma vittima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4422; idem, 15 febbraio 2019, n. 1085).

A tale riguardo si è ancora rimarcato che *"È cioè essenziale che l'ammonimento raggiunga nella sua configurazione ex ante quella funzione tipicamente cautelare e preventiva tesa ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili, a prescindere dalla loro successiva sottoposizione al vaglio del giudice penale e perfino dalla ritenuta successiva irrilevanza degli stessi sotto il profilo di tale tipo di responsabilità"*, evidenziandosi, dunque, l'assoluta indipendenza del giudizio amministrativo relativo all'impugnazione del provvedimento rispetto al successivo giudizio penale relativo al reato di stalking di cui all'art. 612 bis c.p. (cfr. Cons. St., sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599).

4. Quanto, poi, al secondo motivo con il quale si deduce audizione dell'interessato, la giurisprudenza è prevalentemente incline a ritenere che essa non sia necessaria "tutte quelle volte in cui gli atti a

disposizione dell'Amministrazione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell'Autorità di P.S. per supportare" la relativa adozione, rimarcandosi, del resto, come esso sia caratterizzato "da esigenze di celerità e viene, quindi, adottato per soddisfare l'esigenza di interrompere immediatamente l'azione persecutoria, non necessitando né della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. n. 241 del 1990, né della previa audizione dell'autore dei comportamenti che giustificano l'adozione del provvedimento" (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. I, n. 7840/2020 cit.).

L'art. 8, co. 2, del D.L. n. 11 del 2009 attribuisce, d'altro canto, al Questore, una volta che vi sia stata la 'richiesta' da parte dell'interessato, il potere di valutare se vadano effettuate ulteriori indagini - assumendo, in particolare, informazioni dagli organi investigativi e/o sentendo le persone informate dei fatti - o se gli elementi a sua conoscenza siano sufficienti per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati ovvero il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un'ottica di non ritardabile protezione della persona offesa, connotata in quanto tale dalla sommarietà della delibazione originaria (cfr. Cons. St., sez. III, 6 settembre 2018, n. 5259).

4.1. La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha avuto modo di chiarire, che tra "le persone informate dei fatti" da sentire non può non rientrare anche il presunto responsabile delle condotte moleste, "al fine di raccogliere il punto di vista del diretto interessato, anche avuto riguardo alla delicata implicazione di indagini ed accertamenti inerenti a condotte materiali e/o stati d'animo, talora di non agevole decifrazione, che l'adozione del provvedimento comporta" (TAR Campania, sez. V, 11 febbraio 2021, n. 927), precisando, d'altro canto, che se pure non dovesse essere sentito (oralmente) come persona informata dei fatti ai sensi dell'art. 8, comunque andrebbe garantito nei suoi riguardi il contraddittorio ai sensi della legge generale del procedimento (così Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620; TAR per la Calabria, Reggio Calabria, 4 aprile 2022, n. 254; idem, 2 aprile 2021, n. 245)).

4.2. Ciò premesso, osserva che il Collegio che, nel caso di specie, alla luce dei principi sin qui sommariamente tratteggiati, la Questura procedente risulta aver fatto buon governo del potere attribuito dalla disciplina normativa di interesse.

5. Ciò premesso destituite di fondamento figurano, infatti, anzitutto, le critiche - suscettibili di esame congiunto - articolate con il primo mezzo, dovendo ritenersi sussistenti i presupposti normativamente fissati dall'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 per l'adozione della misura preventiva volta al contrasto delle condotte persecutorie, avendo rappresentato la persona offesa all'autorità di polizia un quadro composito di condotte e atteggiamenti a connotazione persecutoria riconducibile al ricorrente nei suoi confronti all'indomani della rottura della loro relazione sentimentale, concretizzatisi prevalentemente in telefonate, presenza del ricorrente in luoghi frequentati dalla esponente (abitazione e luogo di lavoro), come confermato dai testimoni escussi; nonché in frasi che



-al di là del contesto e del momento in cui sono state rese- appaiono tali da poter aver indotto lo stato di turbamento denunciato dalla controinteressata.

5.1. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, le dichiarazioni rese dalla persona offesa a sostegno dell'istanza, oltre a risultare di per sé caratterizzate da linearità e coerenza, appaiono acclarate dagli organi di polizia, come compendiato nel provvedimento impugnato.

5.2. E' possibile concludere, quindi, che gli elementi in questione risultano idonei a soddisfare le condizioni richieste dalla disciplina vigente per l'adozione dell'ammonimento, non essendo necessario, per quanto sopra si è già avuto modo di chiarire, che le condotte rappresentate dalla persona offesa integrino gli elementi costitutivi del reato di stalking, il cui accertamento postula, evidentemente, una valutazione ben più penetrante oltre che sul versante squisitamente materiale della natura e della insidiosità delle condotte persecutorie, altresì su quello psicologico inerente al piano dell'incidenza delle stesse sull'alterazione delle abitudini di vita della vittima (cfr. T.A.R. per la Calabria Reggio Calabria, 4 aprile 2022, n. 254 cit.).

5.3. Né possono, poi, in alcun modo condividersi le critiche articolate in relazione ai vizi di istruttoria e di travisamento dei fatti, ricondotti, in buona sostanza, alla omessa audizione del ricorrente ed alla mancata acquisizione di ulteriori elementi idonei a comprovare le accuse rivoltegli, contestandosi, in definitiva, l'appiattimento dell'attività accertativa sulla sola versione resa dalla presunta vittima.

Sul punto è sufficiente ribadire che rientra nel potere discrezionale del Questore di valutare l'andamento ed il momento dell'adozione del provvedimento di cui si discute, potendo egli provvedere anche nell'immediatezza della richiesta formulata dall'istante, senza disporre ulteriori accertamenti e, in particolare, senza sentire l'interessato, ove gli elementi rappresentati nell'istanza siano ritenuti sufficienti a integrare i presupposti oggettivi prescritti per l'adozione della misura e ricorra l'esigenza di scongiurare prontamente il rischio della reiterazione o dell'aggravamento del contegno persecutorio mantenuto dal denunciato.

6. Quanto, infine, alla prospettata violazione dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990 per l'omessa considerazione del contenuto delle osservazioni difensive trasmesse dal ricorrente nel corso del procedimento, occorre osservare in primo luogo che, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, le garanzie partecipative e gli obblighi motivazionali ex art. 10 della L. n. 241 del 1990 non possono tradursi in un'analitica confutazione degli elementi forniti nelle controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento, "essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicitazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione" (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 maggio 2021, n. 1246; nonché TAR Lombardia, sez. IV, 27 agosto 2020, n. 1624).

6.1. Ciò nondimeno va rilevato che il provvedimento da atto delle analitiche difese svolte dal ricorrente in sede di procedimento, con il quale egli ha tentato di evidenziare l'irrilevanza degli elementi indicati dalla esponente a sostegno della propria richiesta di intervento dell'autorità di P.S., nonché delle ragioni per cui il Questore, nell'ambito della propria sfera di valutazione, ha ritenuto tali deduzioni non idonee ad impedire l'adozione del provvedimento impugnato.

7. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso può essere respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, oltre che per la peculiarità della vicenda, per la limitata attività difensiva svolta dall'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e della controinteressata.

Conclusione

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore